



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/15/CU2/C7

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 7 GENNAIO 2022, N. 1, RECANTE “MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19, IN PARTICOLARE NEI LUOGHI DI LAVORO, NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE”**

*Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*

*Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condiziona l’espressione del parere favorevole all’accoglimento delle seguenti proposte di modifica:

**OBBLIGO VACCINALE ULTRA CINQUANTENNI**

Al comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche (**inserimenti** / **cancellazioni**):

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l’articolo 4-ter sono inseriti i seguenti:  
«Art. 4-sexies (sanzioni pecuniarie).

[...]

4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti; **e che in base alla verifica negli specifici sistemi informativi nazionali richiamati al comma 3 non sono risultati esenti dalla vaccinazione**, l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione per comunicare **all’ al Dipartimento di Prevenzione dell’**Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esonero dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all’Agenzia delle entrate-Riscossione dell’avvenuta presentazione di tale comunicazione.

**4-bis. Nelle more dell’accessibilità da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione alle informazioni dei soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione, il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all’Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo modalità da questa definite, i nominativi dei soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione contenuti nei propri sistemi informativi, al fine di agevolare le verifiche da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.**

5. **Il Dipartimento di Prevenzione dell’**Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l’interessato **da avviarsi se ritenuto necessario dal Dipartimento di Prevenzione**, un’attestazione relativa alla insussistenza dell’obbligo vaccinale o

all'impossibilità di adempiervi di cui al comma 4, **valutando la rispondenza con le controindicazioni alla vaccinazione definite dalle circolari del Ministero della Salute.**»

### Criticità

deve essere chiarito se il soggetto ultracinquantenne guarito sia soggetto all'obbligo vaccinale, e in che termini temporali: dopo 120 giorni dalla guarigione? dopo 180 giorni dalla guarigione? Entrambe questi termini temporali trovano un razionale in termini temporali espressamente indicati dalla normativa: 120 giorni per differenziare autosorveglianza e quarantena, 180 giorni è la durata del green pass da guarigione.

### SCUOLA

All'art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche (**inserimenti / cancellazioni**):

1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ferma restando l'applicazione per il personale scolastico dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per gli alunni si applicano le seguenti misure:

~~a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni;~~

~~b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:~~

~~1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;~~

~~2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;~~

~~e) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:~~

**1) a)** con un caso **o due casi** di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;

~~2) b)~~ con **due almeno tre** casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

~~3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.~~

**c) durante il periodo di autosorveglianza deve essere effettuato un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi. In assenza di sintomi durante il periodo di sorveglianza può essere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con le modalità di cui al seguente art. 5. Non è previsto un test di fine autosorveglianza.**

2. [...]

**3. Le condizioni per la riammissione in classe per l'applicazione dell'autosorveglianza, sia per gli alunni che per il personale scolastico, possono essere controllate mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata per il conseguimento delle finalità del presente comma.**

All'art. 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche (**inserimenti / cancellazioni**):

1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione **scuolastica di tutto il sistema scolastico, incluso il sistema integrato di istruzione ed educazione 0-6 anni, delle scuole secondarie di primo e secondo grado**, soggette alla autosorveglianza di cui all'articolo 4 **e alla quarantena**, mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, **effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o** sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente,

ivi incluse quelle confluite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell'art. 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.

Criticità: si propone di allineare le misure di quarantena e auto-sorveglianza previste per la popolazione generale con quelle previste per gli studenti/alunni nel contesto delle misure per il tracciamento dei contagi nella popolazione scolastica (art. 4 e art. 5 DL 7 del gennaio 2022 e DL 229 del 30 dicembre 2021).

Roma, 2 febbraio 2022